

marzo
2009

@ Scuola di Prevenzione

newsletter

626 informa

n. 72

dal D. Lgs 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)

*la news mensile che da anni aggiorna il personale scolastico sulla normativa e
sugli adempimenti che, nel campo della sicurezza, interessano il mondo della scuola
per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza "in progress"*

newsletter predisposta da Giuseppe Esposito e Gennaro Fiorentino – Ufficio Prevenzione e Sicurezza – USP di NAPOLI
collaborazione tecnica di Davide Varini e Renata Amoroso – USR per la Campania - impaginazione grafica di Francesco Mennitto – USP di Napoli
per contatti: e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it - tel. 081 5576296

Definitivamente convertito in legge il "Decreto Mille-proroghe" di fine anno.

È stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2009, Suppl. Ordinario n.28, la **Legge 27 febbraio 2009 n.14**, che ha convertito il Decreto-Legge "Mille-proroghe" di fine anno.

Come anticipato nella news di febbraio sono state confermate le proroghe apportate al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) con il decreto di fine anno. Per ulteriore chiarezza si ricordano i quattro adempimenti prorogati dal decreto Mille-proroghe e convertiti dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14;

- art. 28, c.1, D. Lgs. 81/2008 - Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "SOLO" in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati";
- art. 28, c. 2, D. Lgs. 81/2008 - "data certa" del Documento di Valutazione dei Rischi;
- art. 18, comma 1, lett. r, D. Lgs. 81/2008 - invio all'INAIL e all'IPSEMA (per il comparto marittimo) dei dati relativi agli infortuni superiori ad un giorno;
- art. 41, comma 3, lettera a, D. Lgs. 81/2008 - divieto delle visite mediche "preassuntive".

Su questa ultima proroga si è già avuto modo di riferire nella precedente news che si tratta, per alcuni giuristi, di un provvedimento di dubbia validità, in quanto in contrasto con una altra Legge tuttora vigente, (la Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori").

In pratica oggi è in vigore l'intero testo del D.Lgs. 81/2008 (ad accezione dei 4 rinvii al 16 maggio 2009 già contenuti nell'art. 32 del decreto-legge 207/2008, detto Milleproroghe).

La conversione in legge ha infine aggiunto, all'articolo 32 del decreto mille-proroghe, due commi che prorogano di ulteriori 12 mesi l'emanazione dei decreti sulle attività particolari

(continua a pag. 6)

L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli ha predisposto, divisi per ordine e grado di scuola ed aggiornati al D. Lgs. n. 81/2008, alcuni percorsi formativi specifici per i lavoratori delle istituzioni scolastiche.

I percorsi così caratterizzati modulano i contenuti sulla base delle conoscenze pregresse del personale e individuano i tempi da dedicare ai vari argomenti, le metodologie didattiche con le quali è opportuno trattarli e il materiale didattico che è consigliabile rilasciare ai partecipanti dei vari incontri.

È possibile richiedere i percorsi di proprio interesse (specificando la natura della propria scuola e il livello del percorso richiesto) all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

(segue a pag. 5)

SOMMARIO

Convertito in legge il "Mille Proroghe".....	pag. 1
Pagine INAIL – Le malattie professionali	pag. 2
Pagine INAIL – e-Book "Bastava poco".....	pag. 4
In-formazione dei lavoratori.....	pag. 5
Monitoraggio nazionale sicurezza scuole....	pag. 6
Valutazione rischi lavoratrice in gravidanza....	pag. 7
Vigili del Fuoco e dispensa sul rischio/Gas.	pag. 8
Valutazione rischio lavoro stress correlato ..	pag. 8
Vademecum "Infortuni sul lavoro"....	pag. 9
Come effettuare la Valutazione rischi psicosociali tra gli insegnanti	pag. 10
Sentenza su disposto art. 17 Testo Unico.....	pag. 11
Sentenza su responsabilità dirigente.....	pag. 10

ALLEGATI A RICHIESTA

- e-Book INAIL "Bastava poco";
- Documento USLL VI-5 – Valutazione rischi lavoratrici in stato di gravidanza;
- Dispensa ISPESL "Stress e mobbing";
- Vademecum "Infortuni sul lavoro";
- Relazione dott. Vittorio Lodolo D'Oria sulla valutazione rischi psicosociali tra i docenti;
- Sentenza Corte di Cassazione n. 4123/2008;
- Percorsi formativi per il personale scolastico.



Direzione Regionale Campania – Ufficio Prevenzione

Spazio autogestito a cura del dott. Claudio de Filippis

Fanno meno notizia degli infortuni sul lavoro, ma possono produrre effetti altrettanto gravi, e a volte perfino fatali. Sono le malattie professionali, una minaccia nascosta ma non per questo meno concreta per il lavoratore, che a volte presentano il conto anche a distanza di molti anni. Delle patologie contratte sul lavoro abbiamo parlato con Franco D'Amico, coordinatore generale della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, che da anni analizza il fenomeno delle malattie professionali nel panorama italiano.

Qual è la situazione oggi in Italia?

"Negli ultimi anni le malattie professionali hanno registrato un aumento, che si aggira intorno al 7% nel 2007 e, secondo le previsioni, intorno al 2-3% nel 2008. Desta un po' di sorpresa il fatto che ciò avvenga dopo un quinquennio e più in cui le denunce erano rimaste sostanzialmente costanti: siamo passati infatti da circa 26.500 casi degli anni precedenti ai 28.500 del 2007. Questo però non ci deve allarmare: non si tratta infatti di un segnale di ripresa del rischio di malattia professionale, ma è piuttosto il frutto di una crescente consapevolezza dei lavoratori e di una politica di sensibilizzazione intrapresa dall'INAIL nei confronti dei medici di famiglia. Va considerato inoltre il forte impegno del legislatore, che è sfociato nell'aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia da parte dei medici stessi".

In cosa si è concretamente tradotto questo impegno?

"In un decreto ministeriale del gennaio 2008. Inoltre, nel luglio dello stesso anno è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale col quale venivano approvate le nuove tabelle delle malattie professionali. Sono state dunque "tabellate" alcune patologie in forte crescita, che prima risultavano non tabellate e pertanto richiedevano l'onere della prova da parte del tecnopatico. In questo modo non solo si rende più agevole il riconoscimento e quindi l'eventuale indennizzo, ma si avrà anche una maggiore razionalizzazione della rappresentazione del fenomeno dal punto di vista statistico, visto che oltre l'80% delle malattie erano non tabellate. Insomma, le tabelle cominciavano a essere completamente svuotate e il loro aggiornamento era diventato impellente".

Quali sono le nuove malattie?

"Si tratta soprattutto di malattie muscolo scheletriche, e in particolare tendiniti, artrosi, affezioni dei dischi inter-vertebrali e sindrome del tunnel carpale. Tali patologie sono più che raddoppiate nel corso degli ultimi anni: basti pensare che nel 2003 erano circa 5mila e rappresentavano il 20% del totale delle malattie denunciate, mentre nel 2007 sono stati registrati più o meno 11mila casi, pari a circa il 40% dell'insieme. In parole povere, prima il muratore o l'autista di autotreni che tornava a casa con l'artrosi o il mal di schiena diceva: "pazienza, è successo". Mentre adesso vi è una maggiore attenzione dovuta sia all'accresciuta sensibilizzazione dei lavoratori e delle associazioni patronali e sindacali sia, in prospettiva, alla nuova tabella per cui non vi è più bisogno dell'onere della prova. E così emergono, anche dal punto di vista statistico, una serie di malattie che c'erano anche prima, ma che non venivano registrate. Al contrario le malattie tradizionali, ovvero l'ipoacusia e sordità da rumori, che erano state sempre le prime nel nostro Paese e che nel 2003 rappresentavano ancora il 30% delle patologie professionali, nell'ultimo anno sono scese al 20% del totale, scavalcate quindi dai disturbi muscolo-scheletrici. Cosa

quest'ultima che ci allinea agli altri grandi Paesi dell'Unione Europea dove tali affezioni costituiscono la prima causa di malattia professionale".

Quante di queste malattie vengono riconosciute e poi eventualmente indennizzate?

"Delle circa 27-28mila denunce rivolte all'INAIL ogni anno per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo ne vengono riconosciute circa 9mila, pari al 33%. E di queste oltre 5mila vengono indennizzate. La differenza tra le malattie riconosciute e quelle indennizzate è dovuta all'esistenza di una franchigia: si tratta cioè di patologie più lievi che possono determinare un grado di menomazione inferiore al 6%. Inoltre tra le malattie indennizzate, circa 4.300 determinano una menomazione permanente, 600 inabilità temporanea e 250-300 l'anno causano la morte. E di queste ultime il 90% è dovuto a neoplasie, soprattutto da asbesto, o ad altre forme tumorali".

Si tratta di numeri che non lasciano certo indifferenti...

"I 250-300 casi che ho appena citato riguardano morti che derivano da malattie relative ad anni recenti. Perché la nostra rappresentazione del fenomeno si basa solitamente sugli ultimi cinque anni. Vuol dire che questi 250-300 casi fanno riferimento a malattie professionali denunciate in ciascun anno del quinquennio 2003-2007. Però siamo ben consci che questa non è l'effettiva e definitiva dimensione del fenomeno, perché il dato reale potrà essere completamente rilevato solo tra alcuni decenni. Le malattie professionali, infatti, hanno caratteristiche e connotazioni completamente diverse rispetto agli infortuni, che sono causati da un evento traumatico: la morte sopravviene per lo più al momento stesso dell'infortunio o al massimo (praticamente nella totalità dei casi) entro 180 giorni dall'evento. Per le malattie professionali, invece, il problema è completamente diverso. Sappiamo che i dati sono purtroppo destinati ad aumentare, non solo per effetto di casi ancora in corso di definizione, ma anche e soprattutto in considerazione delle caratteristiche di latenza di alcune patologie che possono portare alla morte anche dopo molti anni dall'esposizione, dalla contrazione o dalla manifestazione della malattia. Quindi una valutazione più completa, e che comunque non sarà mai del tutto esaustiva, richiede un periodo di osservazione a lungo termine".

Quanto tempo occorre esattamente?

"Per intenderci, tra venti anni i morti per malattie professionali denunciate in questi ultimi anni saranno molti di più. Si tratta di un problema di proiezione e previsione statistica: noi oggi parliamo di 250-300 decessi l'anno, ma sappiamo perfettamente che in futuro la cosiddetta "generazione completa" sarà ben più ampia. Pertanto attraverso tecniche di previsione statistica abbiamo stimato che allo stato attuale la generazione completa di morte per patologie professionali del 2007 si aggirerà intorno ai 1.000 casi".

e-Book "BASTAVA POCO" – storie di vite invisibili

È stata recentemente pubblicata dall'INAIL, in collaborazione con l'ACLI, una pubblicazione, ora disponibile anche on line, veramente unica nel suo genere.

Si tratta infatti, se così si può dire, di un esperimento che prova ad integrare dati statistici di fonte INAIL con nove **storie di vita vissuta**.

Storie accadute nell'anno solare 2007 che raccontano di infortuni e di mancata prevenzione sui luoghi di lavoro, con il loro carico di rabbia, frustrazione e dolore ma anche con la dignità, il decoro ed il coraggio proprio dei lavoratori e dei loro familiari.

Il libro, un vero E-book, fornisce inoltre, a chi lo desidera, approfondimenti sulle norme di tutela antinfortunistica e in particolare sull'onere della prova dell'infortunio lavorativo sugli indennizzi INAIL per i danni temporanei o permanenti, e sugli aspetti presenti quando il lavoratore ritorna al lavoro.

Marco Fabio Sartori, presidente dell'INAIL, così presenta l'opera:

“Bastava poco...” è la considerazione che spesso sentiamo in occasione di infortuni ed incidenti nei quali i lavoratori, e non solo loro, sono vittime impotenti. E proprio questa considerazione ci deve far riflettere sulla coscienza sociale di una realtà quotidiana che ci parla ancora di quattro morti al giorno e di infortuni che segnano per una vita intera chi li subisce. Questa crescente sensibilità collettiva che respinge l'idea che si possa morire di lavoro, che si possano subire esiti lesivi a carattere permanente o anche temporaneo in ragione del proprio lavoro quotidiano, è certamente sintomatica di una cultura della salute e della sicurezza che, sulla scia della rimessa in valore della eticità e dei diritti della persona si sta progressivamente affermando e che deve però completarsi con la propedeutica cultura della prevenzione.

L'INAIL in questi ultimi anni ha compiuto notevoli passi in avanti in tal senso e ha messo in atto una serie di iniziative per sostenere l'affermarsi della prevenzione e della sicurezza come “valori sociali”, al punto che l'Istituto viene sempre più spesso identificato dall'opinione pubblica come uno degli agenti principali dei processi di sicurezza e gli vengono normalmente attribuite anche funzioni di prevenzione normativamente previste per altri soggetti pubblici.

La collaborazione alla stampa e alla diffusione del volume “Bastava poco. Storie di vite invisibili” rientra in questa logica, condividendo con il Patronato Acli la consapevolezza che la prevenzione è prima di tutto informazione e conoscenza e che la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro è il valore sociale che deve trovare definitiva affermazione. Collaborazione che abbiamo offerto pur nella consapevolezza che dalle storie di vita presentate non sempre emerge la

migliore immagine possibile delle Istituzioni, dell'INAIL e dell'intero sistema del welfare, Parti sociali comprese.

Ma, d'altronde, siamo coscienti sia della necessità di migliorare servizi o prestazioni sia del fatto che la centralità della persona e la sua soggettività emotiva, il suo vissuto, vadano sempre rispettati e che non si può chiedere un'oggettività distaccata alle persone “ferite” che riportano una testimonianza fatta di sofferenza. Sofferenza che le ha segnate per tutta la vita e che, per quanto possibile, vorremmo contribuire ad alleviare con la nostra attività quotidiana.”

È possibile scaricare il libro “Bastava poco. Storie di vite invisibili” dal sito internet dell'INAIL o richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

IN-FORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'art. 2 del D. Lgs. N. 81/2008, alla lettera aa), definisce la «**formazione**» *come il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.*

La successiva lettera bb) definisce come «**informazione**», *il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.*

Tutto l'impianto del D. Lgs. 81/2008, così come in precedenza prevedeva anche il D. Lgs. 626/94, si fonda sulla trasmissione delle conoscenze e delle competenze, e sulla partecipazione attiva di tutti (compresi i lavoratori) al fine di prevenire gli incidenti e le malattie professionali, intervenendo correttamente in caso di necessità.

Il datore di lavoro è punito con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 €, per il mancato adempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del TU (Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro)

L'articolo 36 del D. Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di fornire a tutti i lavoratori le informazioni sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione da dare al lavoratore deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Si tratta, come si vede, di fornire al lavoratore le

“conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro” riconducibili alla definizione data dall'art. 2, lett. aa) del D. Lgs. N. 81/2008.

I programmi “informativi” e “formativi” devono rispondere a precisi e ben definiti percorsi di apprendimento.

Per la mancata informazione sui rischi specifici ai quali sono sottoposti i lavoratori il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro.

Ma a muovere il datore di lavoro ai propri obblighi, più che la sanzione, deve essere la consapevolezza che solo lavoratori motivati e opportunamente informati possono contribuire ad una corretta gestione delle problematiche presenti sul luogo di lavoro e ad una vera riduzione dei rischi.

L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli ha predisposto alcuni percorsi formativi specifici per il personale delle istituzioni scolastiche, in modo da facilitarne la programmazione.

I percorsi individuano, a grandi linee, i contenuti dei vari percorsi, i tempi da dedicare agli argomenti, i sussidi con i quali è opportuno trattare le varie materie ed infine il materiale didattico che è consigliabile rilasciare ai partecipanti ai vari corsi.

Le tipologie dei percorsi predisposti riguardano:

- il personale della scuola primaria e dell'infanzia;
- il personale degli istituti comprensivi e della scuola media inferiore;
- il personale degli istituti superiori.

I percorsi, per ogni ordine di scuola, sono predisposti con due diversi livelli di contenuti: base ed avanzato.

Si tratta naturalmente di percorsi formativi che si prefiggono lo scopo di aiutare l'istituzione scolastica a predisporre il percorso più idoneo alla propria realtà, e quindi sono sempre ulteriormente modificabili e/o integrabili.

È possibile richiedere i percorsi di proprio interesse, specificando la natura della propria scuola, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

INTESA ISTITUZIONALE PER MONITORAGGIO SICUREZZA SCUOLE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio u.s., è stata pubblicata l'**Intesa Istituzionale**, raggiunta nella Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009, relativamente agli indirizzi per prevenire e fronteggiare le eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici.

Essa prevede la costituzione - presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma, che ne hanno il coordinamento - di appositi Gruppi di lavoro, composti da rappresentanze degli Uffici Scolastici Regionali, dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, con il compito di costituire apposite squadre tecniche incaricate dell'effettuazione di sopralluoghi sugli edifici scolastici del rispettivo territorio e della compilazione di apposite schede, il cui contenuto è destinato a confluire successivamente nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Le squadre saranno composte da due unità, di cui una appartenente ai Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche e l'altra - sulla base alle tipologie degli istituti scolastici e degli ambiti territoriali interessati - da personale comunale o provinciale dotato dei necessari requisiti di qualificazione tecnica.

Nel corso dei singoli sopralluoghi, le squadre saranno coadiuvate dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione di ciascuna scuola coinvolta.

L'intera iniziativa dovrà essere completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'Intesa ed, a tal fine, sono previsti termini particolarmente ristretti (10 giorni per la costituzione dei Gruppi di lavoro e 15 per la formazione delle squadre, mentre eventuali ritardi, superiori ai 40 giorni comporteranno l'intervento sostitutivo del Prefetto).

A conclusione di ogni sopralluogo sarà redatto un apposito verbale, da inoltrare ai competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per i successivi adempimenti e le informazioni acquisite verranno utilizzate anche per l'integrazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi dovessero emergere situazioni di pericolo immediato, la squadra segnalerà tempestivamente la necessità di attivare gli interventi necessari all'Ente locale direttamente interessato, al Gruppo di lavoro ed al Prefetto. Per agevolare le attività, il MIUR fornirà apposite **"liste di priorità"** per i sopralluoghi, predisposte sulla base degli indicatori individuati nell'**Intesa** e consentirà di effettuare **interrogazioni** delle informazioni presenti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, secondo le indicazioni fornite con apposita **guida operativa**.

L'andamento dei lavori sarà oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un apposito Tavolo, costituito presso la Segreteria della Conferenza Unificata e composto da rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, delle Regioni e degli Enti locali interessati.

*Fonte MIUR - Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio VIII*

LEGGE n. 14 del 27/2/2009 CONVERTITO IL MILLE-PROROGHE

(continua da pag. 1)

previste dall'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 81/2008 (tra cui le istituzioni scolastiche, per le quali continuano in ogni caso a valere i decreti già in vigore ed emanati ai sensi del precedente D.Lgs. 626/94).

I commi aggiunti all'articolo 32 sono i seguenti:

2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: **"entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo"**.

2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: *"Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2"*.

VALUTAZIONE RISCHI LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

L'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare anche i rischi particolari ai quali sono esposte le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Con l'entrata in vigore del c.d. Testo Unico sulla sicurezza viene ribadita la responsabilità del datore di lavoro in tema di **valutazione del rischio** finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza, che molte attività lavorative possono mettere a rischio sia per la sua salute che per quella del bambino.

Come ci ricorda l'articolo 28 del T.U. erano già state emanate specifiche norme preventive a tutela delle lavoratrici madri, quali il D.Lgs. 151/2001 (che imponeva precisi obblighi per i datori di lavoro per la salvaguardia della salute della sicurezza delle lavoratrici gestanti e delle lavoratrici madri).

L'USLL n. 5 di Vicenza ha messo a punto un SGSLG (Sistema di Gestione del Rischio per Lavoratrici Gravidе) che ha lo scopo di facilitare i Datori di lavoro negli adempimenti previsti dall'art 28 del D. Lgs. 81/2008.

Nel documento, dopo aver ricordato che *"la particolarità dei rischi per la salute durante la gravidanza e il puerperio richiede che il DdL per questa Valutazione si avvalga sempre della professionalità del MC, coinvolgendolo e responsabilizzando nella analisi dei rischi di tutti i posti di lavoro in cui è occupato*

personale femminile", il documento SPISAL entra nello specifico della valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi che riguarda le lavoratrici in gravidanza e durante il periodo dell'allattamento, deve *"ricorrere all'uso di criteri di massima cautela"*, ad esempio utilizzando *"standard più restrittivi di quelli usati per valutare l'entità del rischio per gli altri Lavoratori"*, ad esempio valutando in modo più severo l'esposizione a sostanze chimiche che sono in concentrazione che è stata valutata *"irrilevante per la salute"* secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008".

Il documento dell'USLL di Vicenza 5 elabora quindi la procedura corretta per effettuare la valutazione dei rischi, prevedendo, ad esempio, che:

- nella ricognizione delle mansioni che comportano rischio per le lavoratrice gravide occorre *"tenere in debito conto anche di alcuni rischi infortunistici: p.e. mansioni che richiedono l'uso di scale portatili, mansioni che espongono a rischio di investimento da veicoli per i trasporti interni, ecc"*;
- *"dopo avere individuati le mansioni e i relativi rischi, il DdL in collaborazione con il RSPP e con il MC dovrà valutare le caratteristiche di tutti i rischi presenti"* (ad esempio secondo i criteri indicati nel Documento di Intesa o con criteri ancora più specifici);
- *i rischi saranno registrati indicandone la suddivisione in rischi ben noti e rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento*;
- DdL, RSPP e MC, esamineranno ciascun rischio e, *"nel caso vi siano esposte delle lavoratrici, provvederanno a classificarli anche come: a) rischi ben noti per gravidanza ; a1) rischi ben noti per gravidanza e per post- parto- allattamento ; b) rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza ; b1) rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza e post- parto- allattamento"*;
- in caso di *"rilevazione di rischi per la gravidanza e per post-parto-allattamento che hanno necessità di analisi di*

approfondimento, bisognerà concludere con urgenza le verifiche necessarie per accertare o escludere il rischio per le Lavoratrici Gravidе”.

La valutazione del rischio si conclude “con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili per la gravidanza indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare nel caso di gravidanza”,

Infine con varie tabelle riferite a diversi luoghi di lavoro (tra cui la scuola) vengono identificate, mansione per mansione, i rischi collegati e le relative azioni di prevenzione che il datore di lavoro potrà prevedere nel valutare i rischi per le lavoratrici “al momento dell’inizio della gravidanza e poi dopo il parto”.

Vengono quindi esaminate le esposizioni alle quali possono essere sottoposte le docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, al personale di appoggio agli allievi della scuola primaria e dell’infanzia, le collaboratrici scolastiche ed il personale amministrativo.

È possibile scaricare la guida dal sito internet dell’USLL VI 5, all’indirizzo www.ulss5.it

È anche possibile richiedere la guida all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USP di Napoli inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.

DISPENSA VIGILI DEL FUOCO SUL RISCHIO GAS

Nelle ultime settimane, come sempre accade durante i mesi invernali, i media hanno riportato numerosi casi di malfunzionamento di impianti alimentati con gas combustibile.

Un nuovo opuscolo è stato recentemente prodotto dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - in collaborazione con Assogasliquidi e il Comitato Italiano Gas (CIG).

La guida, fornisce a tutti gli utenti di gas combustibili (gas naturale e GPL) informazioni utili per il loro impiego in

sicurezza e le avvertenze specifiche per le diverse tipologie di utilizzo (naturalmente non in sostituzione della norma ufficiale ma solo a corredo di essa).

La guida, divisa in varie sezioni, indica le precauzioni da osservare, le buone abitudini, la marcatura degli apparecchi, la manutenzione degli apparecchi, come deve essere installato un impianto a gas e la dichiarazione di conformità, le caratteristiche e le raccomandazioni specifiche per ciascun tipo di gas, come mantenere l’impianto in sicurezza e quali sono i comportamenti da seguire in caso di emergenza.

Una appendice finale riporta le principali leggi e le norme tecniche.

È possibile scaricare dal sito internet dei Vigili del fuoco o del CIG la guida o richiederla all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USP di Napoli inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato, ribadita ed evidenziata dal D. Lgs. 81/2008, suscita grande interesse tra i lavoratori e non poche difficoltà tra coloro che vi devono provvedere. La proroga contenuta nel decreto mille proroghe ha solo rinviato gli obblighi di valutazione del rischio stress lavoro-correlato al 16 maggio 2009, ed occorre attivarsi per tempo al fine di procedere ad una corretta valutazione.

È anche vero che una corretta valutazione del rischio stress lavoro-correlato non può non prevedere l’intervento del medico competente.

E proprio per aiutare i medici nella loro azione il Ministero della Salute e l’ISPESL hanno prodotto la guida per il medico “**Stress e mobbing**”, nell’ambito del Progetto strategico per la “Prevenzione dei Rischi per la salute negli ambienti di lavoro”.

Nella presentazione della dispensa gli autori affermano che “la violenza psicologica sul lavoro o, come si preferisce dire oggi con un termine di forte appeal massmediatico, mobbing,

rappresenta un fenomeno antico quanto le organizzazioni. Da sempre legato alla sfera delle relazioni interpersonali, in genere non investiva formalmente l'intero management dell'impresa, si consumava piuttosto nel rapporto capo/collaboratore, progressivamente estromesso dal ciclo produttivo e depauperato della sua immagine professionale e personale.

Il cambiamento organizzativo che ha attraversato l'Italia nel decennio scorso con il suo carico di “esuberanti”, costosi da ricollocare e di “risorse umane” che sono diventate un peso, ha fatto crescere geometricamente i numeri del mobbing che d'improvviso si è configurato come un'emergenza sociale.”

Gli autori rivolgono poi “un richiamo particolare ai medici del lavoro, perché è nell'ambiente di lavoro che nascono e si mantengono le azioni stressogene mobbizzanti e perché qualsiasi sostegno alle vittime è destinato a vanificarsi, se il soggetto è costretto a rimanere (o a tornare) in una condizione di lavoro dove nulla cambia. Se non in peggio”.

Tra gli argomenti affrontati nella guida, oltre alla descrizione del fenomeno e alla consapevolezza che se ne ha in Italia, vengono elencati i metodi per riconoscerlo e per fare la diagnosi, la definizione del ruolo del medico di base e del danno biologico, morale e esistenziale. Nell'ultima parte della guida si trova la sintesi della legislazione vigente, la bibliografia e le indicazioni per l'attività diagnostica, terapeutica e, ove possibile, preventiva.

Nonostante la guida si rivolga agli operatori sanitari (medico di famiglia, psichiatra, psicologo, ecc.) ed in particolare al medico del lavoro (perché è l'ambiente di lavoro il luogo dove sorgono fenomeni di mobbing e stress legati ad una determinata organizzazione lavorativa) al suo interno sono contenuti definizioni, tabelle e considerazioni che possono essere di valido aiuto per tutti coloro che sono interessati a saperne di più su una problematica di così difficile approccio.

È possibile scaricare la guida dal sito internet dell'ISPESL (www.ispesl.it).

È anche possibile richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

VADEMECUM PER I LAVORATORI VITTIME DI INFORTUNI

La Prefettura di Trieste ha presentato lo scorso mese di gennaio “Infortuni sul lavoro - il vademecum per le vittime ed i familiari”.

Si tratta di una pubblicazione realizzata in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'INAIL, la Provincia di Trieste e l'Azienda Servizi Sanitari, che parte dalla constatazione che nei casi più gravi gli incidenti sul lavoro portano alla morte del lavoratore o ne provocano una grave invalidità.

In tali ipotesi, come afferma nella presentazione il prefetto Giovanni Balsamo, i parenti delle vittime oltre al grave trauma si trovano a dover affrontare, sia nell'immediato che nel prosieguo, una serie di problemi concreti. Talora appare difficile semplicemente individuare gli Enti competenti al rilascio di una certificazione o di un contributo economico.

In tale quadro, raccogliendo l'invito del Presidente della Repubblica e su sensibilizzazione del Ministero dell'Interno, la Prefettura di Trieste ha coinvolto le Istituzioni operanti in provincia al fine di realizzare un compendio organico delle competenze di ciascun Ente e delle varie forme di sostegno, economico e non, previste sia per le vittime di incidenti sul luogo di lavoro che per i loro familiari.

Il risultato è questo opuscolo che consente una più semplice ed immediata consultazione gli interventi di sostegno, che sono stati distinti in relazione ai destinatari (vittime e familiari) ed agli Uffici competenti che possono essere contattati.

Vengono quindi date informazioni in merito alla rendita diretta per inabilità permanente, all'Assegno per assistenza

personale continuativa, all'Assegno di incollocabilità, all'Erogazione integrativa di fine anno, al Brevetto, distintivo d'onore e prestazione economica, alle Cure ambulatoriali, alle Cure termali, alla Riabilitazione e reinserimento, protesi e presidi, ed al Collocamento c.d. mirato (collocamento obbligatorio).

Anche se riferite ad un contesto territoriale diverso da quello campano, le informazioni contenute, quando non relative a specifici indennizzi erogati dagli Enti territoriali (Regione Friuli Venezia Giulia e province del territorio) sono estendibili a tutto il territorio nazionale.

È possibile scaricare la dispensa dal sito del Ministero dell'Interno.

È possibile anche richiederla all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PSICOSOCIALE TRA GLI INSEGNANTI

(ANSA) - BARRAFRANCA (ENNA), 5 MAR - Ha aggredito con calci e pugni l'insegnante che ha detto alla madre di una undicenne "sua figlia è intelligente ma svogliata". Il padre dell'alunna, non appena è venuto a conoscenza di queste affermazioni, è andato sotto casa del professore di lettere e lo ha invitato a scendere, poi lo ha picchiato. Il docente, originario di Messina, ha presentato una denuncia ai carabinieri. La ragazzina di 11 anni frequenta la scuola media Verga di Barrafranca.

Questa notizia di cronaca (una delle tante che quotidianamente riguardano docenti di tutte le scuole d'Italia) pubblicata dall'ANSA nei giorni scorsi, e che superficialmente potrebbe essere ricondotta ad una "semplice" aggressione fisica (come ve ne sono tante al giorno d'oggi) è in realtà la spia di una problematica più complessa che ci consente di introdurre un tema sempre più sentito dal corpo docente: il tema del disagio psicosociale.

Abbiamo più volte affrontato questa problematica, spesso riferendoci a studi effettuati dalla Clinica del Lavoro di

Milano ed in particolare dal dott. Vittorio Lodolo D'Oria, medico specialista che da oltre dieci anni si occupa di Disagio Mentale Professionale (DMP) negli insegnanti e che è componente del Collegio Medico della ASL Città di Milano per il riconoscimento dell'inabilità al lavoro per causa di salute.

Si tratta di un argomento che con l'entrata in vigore del decreto 81 (Testo Unico sulla sicurezza) è divenuto ancor più impellente, visto che, nonostante la proroga contenuta nel decreto di fine anno (cd. mille proroghe, ora convertito con la L. 14/2009) è ormai imminente l'obbligo per i datori di lavori di provvedere, entro il 16 maggio p.v., alla valutazione dei rischi psicosociali.

A tale proposito si segnala l'ultimo documento prodotto dal dott. D'Oria che esamina, dopo aver affrontato il tema dello stress, del burnout e delle cause di questo tra i docenti, **la valutazione di questo rischio elaborando un percorso sistemico che dovrebbe facilitare la sua individuazione e valutazione.**

È interessante notare che, come ci ricorda il dott. D'Oria, a tutt'oggi il burnout non è ancora contemplato nella classificazione delle patologie psichiatriche DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders), forse "perché studiato primariamente dal punto di vista sociale anziché fisiopatologico", oppure per la "pretesa di voler definire compiutamente gli aspetti sociali, eziologici, psicopatologici, e i fattori di rischio" prima di arrivare a parlare di "sindrome" e di "trattamento terapeutico".

Ma il dott. D'Oria ipotizza anche che questo avvenga per "il timore di dover ammettere l'esistenza di una piaga dalle gigantesche proporzioni, sia per il numero di individui a rischio (nel solo settore dell'istruzione il rapporto

insegnanti/abitanti in un paese avanzato oscilla tra 1/50 e 1/70), sia per l'impatto sociale che questa "ammissione" comporterebbe sui giovani, sulle loro famiglie e sull'opinione pubblica".

Nel capitolo dedicato a come affrontare il

rischio stress lavoro correlato (rischi psicosociali), nella stesura del documento di valutazione dei rischi, il dott. D'Oria suggerisce di *"affrontare lo stress lavoro correlato con un approccio sistematico, che include la valutazione dei rischi e un monitoraggio continuo dell'ambiente scolastico attraverso il ricorso a specifici indicatori"*.

Aumentare la consapevolezza del rischio psicosociale legato alla professione, quindi, favorendo la *"conoscenza del rischio oggettivo di usura psicofisica per gli insegnanti, la consapevolezza sul fatto che sul predetto rischio incidono variabili individuali da monitorare, la condivisione quale risposta positiva per diminuire l'isolamento personale durante il disagio e la cultura sulla giusta risposta e gestione del DMP da parte di dirigente e dell'insegnante"*.

Ma anche azioni preventive mirate, quali ad esempio:

- illustrare fonti di rischio personali, segni e sintomi del DMP per monitoraggio e autocontrollo;
- illustrare e monitorare fonti di rischio professionali, segni e sintomi per riconoscimento DMP;
- attuare prevenzione di I livello (informazione di tutti i lavoratori sui rischi psicosociali specifici), di II livello (formazione figure sensibili) e III livello (affinché il dirigente scolastico sia in grado di ricorrere in modo appropriato all'accertamento medico);
- individuare specifici indicatori di rischio nell'ambiente scolastico ed eseguirne monitoraggio.

Il documento è sicuramente un valido aiuto per tutte le figure impegnate nella valutazione di questo rischio (datore di lavoro, medico competente e RSPP) ma è anche una agile guida per tutti coloro che vogliono aumentare il loro bagaglio di conoscenze su questa difficile (e così poco studiata) problematica.

Chi è interessato a ricevere l'ultima relazione del dott. D'Oria, dal titolo "Valutazione dei rischi psicosociali in ambiente scolastico - Analisi e gestione nel documento di valutazione dei rischi" può richiederla all'Ufficio Scolastico Provinciale dell'USP di

Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

SENTENZA SU DISPOSTO ART. 17 D. Lgs 81/2008

Con la Sentenza n. 4123 del 10 dicembre 2008, una delle prime che ha esaminato la nuova normativa sulla sicurezza, la Corte di Cassazione, esaminando un ricorso presentato a seguito della sentenza della Corte di Appello di Torino che conteneva responsabilità penali a carico di diversi soggetti, ha trattato il disposto dell'art. 17 D. Lgs. n. 81/2008.

Il caso esaminato riguardava un incidente accaduto il 24 marzo 2002 allo stabilimento, purtroppo recentemente portato nuovamente agli onori della cronaca, della Thyssenkrupp di Torino.

Anche in quel caso si era sviluppato un incendio di vaste proporzioni che aveva interessato la zona laminatoio Sendzimir 62, che era stato spento, a seguito dell'intervento di 16 squadre dei vigili del fuoco, solo 3 giorni dopo.

La Cassazione ha sottolineato che le responsabilità relative alla valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, rientrano tra gli obblighi del datore di lavoro e, pertanto, non possono essere delegate. La Suprema Corte ha evidenziato che tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 del TU, neanche nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni, rientrano:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall'art. 28 del TU, che contiene non soltanto l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).

Chi è interessato a visionare l'intero disposto della sentenza n. 4123 del 10/12/08 può richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

Per contatti:

**Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli
tel. 081 5576296
mail: peppe.esposito.na@istruzione.it**